SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 669-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

3ª (Affari esteri)

e

7ª (Pubblica istruzione e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(RELATORE BOGGIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **1255**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro della Pubblica Istruzione

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61: Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero

---

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'atto di conversione all'esame del Senato riguarda un provvedimento le cui origini risalgono alla legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui il Governo venne delegato ad emanare norme sullo stato giuridico del personale della scuola, ma il suo oggetto venne definito con la successiva legge 19 maggio 1975, n. 167, mediante la quale, mentre si prorogava il termine per l'emanazione del decreto delegato, si precisavano meglio i contenuti della delega stessa; questa ebbe per oggetto:

a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;

b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e permanenza all'estero e per il rientro in territorio metropolitano;

c) l'istituzione dei ruoli, con la determinazione delle dotazioni organiche, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente i lavoratori emigrati ed i loro congiunti;

d) l'estensione e adattamento delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alle istituzioni ed alle iniziative predette, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali.

Come si vede, si tratta di materia complessa; comprende settori non facili, diversi e con esigenze e caratteristiche particolari: stato giuridico del personale (ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante) delle scuole italiane all'estero e delle « scuole europee » (ivi compreso il personale docente di ruolo assegnato ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere) e ordinamento delle istituzioni scolastiche all'estero (sotto il profilo dell'attuazione dei princìpi della « partecipazione » e dell'autonomia amministrativa).

Risulta comprensibile pertanto l'andamento tormentato sia, prima, dei decreti delegati emanati dal Governo (per due volte incorsi in impugnazione di illegittimità costituzionale) sia, successivamente, del provvedimento urgente adottato con il decreto-legge in esame che, presentato alla Camera per la conversione in legge il 16 marzo 1977, è stato approvato dall'Assemblea dopo una lunga rielaborazione in sede di Commissioni riunite III e VIII, con importanti modifiche migliorative, solo il 5 del mese corrente.

Ed altrettanto comprensibile deve risultare altresì l'imbarazzo delle Commissioni 3ª e 7ª del Senato, poste di fronte al compito di esaminare con il doveroso approfondimento un atto legislativo complesso (gli articoli del decreto-legge sono 37) e largamente rimaneggiato rispetto alla stesura iniziale, in tempi che l'approssimarsi della scadenza ha reso brevissimi, praticamente senza avere avuto la possibilità, non dico di studiarlo, ma addirittura di leggerlo, dal momento che lo stampato recante il nuovo testo, per ragioni legate ai tempi tecnici, non è stato messo in distribuzione altro che nella tarda mattinata di oggi (11 maggio).

Valutati con ponderazione i due termini del dilemma — esaminare la normativa con la necessaria attenzione, anche a costo di superare i termini stabiliti per la validità del decreto-legge, ovvero approvarlo senza un reale approfondimento —, le Commissioni riunite, in considerazione dell'importanza e della « novità » di molti aspetti del provvedimento, si sono orientate verso la prima soluzione.

La scelta è stata compiuta con rammarico, anche per la consapevolezza che il testo licenziato dalla Camera è frutto di un appassionato impegno e rappresenta il punto di incontro di una larghissima convergenza delle forze politiche e, come tale, costituisce indubbiamente valido punto di riferimento per l'attesa disciplina legislativa del settore delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Le Commissioni 3ª e 7ª, pertanto, nel convenire — non senza dissensi, peraltro, essendosi anche manifestate contrarie opinioni — sulla necessità che la normativa venga esaminata con la dovuta ponderazione ed at-

tenzione, per quanto ciò debba comportare — come pare necessario — la decadenza del decreto-legge, hanno ritenuto che a tale non desiderato effetto possa tuttavia porsi rimedio (sia pure parziale) qualora il Governo (come le Commissioni hanno auspicato) ripresentasse immediatamente il provvedimento, nel testo approvato dalla Camera, sotto forma di disegno di legge: possibilmente al Senato, che potrebbe quindi far onore all'impegno di procedere senza indugio al suo esame e alla sua approvazione.

BOGGIO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61, recante norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 » sono sostituite dalle parole: « per l'esercizio delle funzioni inerenti alla propria qualifica, necessarie al funzionamento delle istituzioni stesse ».

All'articolo 1, quinto comma, la parola: « attitudini » è sostituita dalla parola: « capacità ».

All'articolo 1, sesto comma, dopo le parole: « Ministero della pubblica istruzione » sono aggiunte le parole: « , di cui due scelti tra il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente di ruolo, ».

All'articolo 1, il decimo comma è sostituito dal seguente:

« La destinazione della sede è disposta dal Ministro per gli affari esteri secondo le esigenze di servizio, tenendo conto dell'ordine della graduatoria, delle lingue conosciute e delle preferenze degli interessati ».

All'articolo 1, ultimo comma, la parola: « 50° » è sostituita dalla parola: « 55° ».

All'articolo 2, primo comma, la parola: « speciali » è soppressa.

All'articolo 3, quarto comma, le parole: « o comunque » sono sostituite dalle parole: « e comunque ».

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 si svolgerà secondo le modalità di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in quanto applicabili ».

All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'attività di formazione e di aggiornamento è organizzata dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione ».

All'articolo 5, secondo comma, sono soppresse le parole da: « e, ove quest'ultimo non esista » sino alle parole: « della provincia di provenienza ».

All'articolo 6, primo comma, i punti *A*) e *B*) sono sostituiti dai seguenti:

« *A*) Dopo almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa sede, riducibile ad un biennio nelle sedi particolarmente disagiate, il personale può chiedere il trasferimento ad altra sede di servizio all'estero.

Il trasferimento è concesso sempre che lo consentano le esigenze di servizio sulla base anche della valutazione del periodo trascorso in sedi disagiate.

B) Dopo almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa sede, il Ministro degli affari esteri ha facoltà di procedere al trasferimento di personale ad altra sede di servizio all'estero, per esigenze di avvicendamento, tenuto conto dell'anzianità di servizio in sede, delle lingue conosciute e delle preferenze espresse dagli interessati ».

All'articolo 6, primo comma, lettera *C*), sono soppresse le parole da: « o, ove quest'ultimo non esista » sino alle parole: « provincia di provenienza ».

All'articolo 6, primo comma, lettera *E*), sono sostituite le parole: « in altra scuola » con le parole: « in altra istituzione scolastica ».

All'articolo 6, primo comma, lettera *G*), sono soppresse le parole da: « e, ove que-

st'ultimo non esista » sino alle parole: « consiglio scolastico della provincia di provenienza ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Ad integrazione dei ruoli metropolitani sono istituiti i seguenti ruoli del personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153:

1) Ruolo del personale ispettivo tecnico;

2) Ruolo del personale direttivo;

3) Ruoli del personale docente per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153, distintamente a livello di scuola materna, elementare e secondaria ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le dotazioni organiche del personale sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327. Detto decreto sarà emanato entro il 31 marzo di ogni anno.

Le dotazioni organiche saranno determinate in modo che siano assegnati non più di tre ispettori tecnici per ciascuno Stato nel quale funzionino le iniziative di cui al presente titolo.

Le dotazioni organiche del personale direttivo sono determinate in modo che sia assegnata, di norma, almeno una unità di personale direttivo per ciascuna circoscrizione di consolato generale o di consolato nella quale funzionino le predette iniziative.

Le dotazioni organiche del personale docente sono determinate sulla base del numero delle iniziative predette e degli alunni frequentanti.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri saranno determinati:

1) le materie o i gruppi di materie, relativamente ai singoli gradi e tipi di iniziativa scolastica, per i quali possono istituirsi in organico posti di insegnamento e, ove richiesto, le classi di abilitazione ritenute idonee;

2) i relativi obblighi di insegnamento e di servizio;

3) la corrispondenza tra i ruoli previsti dal presente titolo e quelli del territorio metropolitano.

Fino a quando non saranno determinate le predette dotazioni organiche si applicano le norme di cui alla legge 3 marzo 1971, numero 153 ».

Articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai predetti concorsi sono ammessi i docenti appartenenti ai corrispondenti ruoli metropolitani secondo i rapporti di corrispondenza stabiliti dal precedente articolo 11, nonchè il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni, con incarico conferito dal Ministro degli affari esteri, nelle corrispondenti iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e nelle scuole italiane all'estero ».

All'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso è disposta previo accertamento di una adeguata conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo di paesi cui si riferiscono i posti per i quali gli aspiranti chiedono di concorrere. A tale accertamento provvedono apposite commissioni composte di tre esperti per ciascuna lingua, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. La valutazione dei titoli è effettuata nei riguardi dei candidati ammessi al concorso che abbiano frequentato con esito positivo un corso da organizzare secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto diversamente disposto nei commi successivi ».

All'articolo 12, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Alla direzione dei corsi secondo quanto disposto dall'articolo 13, quinto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed alla valutazione dei titoli, provvedono le Commissioni di cui al successivo articolo 13 ».

All'articolo 13, secondo comma, è soppresso il punto *d*).

All'articolo 14, primo comma, sono sostituite le parole: « gli ispettori tecnici » fino alla fine del comma con le seguenti: « e gli ispettori tecnici periferici dei ruoli metropolitani previo accertamento, con le modalità di cui al precedente articolo 11, di una adeguata conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo dei paesi cui si riferiscono i posti per i quali gli aspiranti chiedono di concorrere. I candidati ammessi al concorso sono tenuti alla frequenza con esito positivo di apposito corso avente le finalità di cui al quarto comma del precedente articolo 12. Alla direzione dei corsi e alla valutazione dei titoli provvedono le rispettive commissioni di cui ai successivi articoli 15 e 16 ».

All'articolo 15, lettera *b*), sono soppresse le parole: « e del contingente » fino alla parola: « concorso »;

All'articolo 15, lettera *c*), sono sostituite le parole: « presidi dei ruoli » con le parole: « presidi del ruolo »;

All'articolo 15, il punto *g*) è soppresso.

All'articolo 16, lettera *e*), sono soppresse le parole da: « e del contingente » sino alla parola: « concorso ».

All'articolo 16, il punto *f*) è soppresso.

All'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante non di ruolo di cui al secondo comma del precedente articolo 12 ha diritto a una riserva di posti nei concorsi previsti dal presente titolo per il personale insegnante pari al 25 per cento dei posti messi a concorso ».

All'articolo 17, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 18, il terzo comma è soppresso;

All'articolo 18, quarto comma, sono soppresse le parole: « come requisito sufficiente per l'inclusione nella graduatoria ».

All'articolo 19, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 10 si applicano, in quanto non diversamente disposto nel presente titolo, le norme contenute nel precedente titolo I, o, in mancanza, le norme vigenti per il personale appartenente ai corrispondenti ruoli metropolitani ».

All'articolo 19, sesto comma, sono soppresse le parole: « in sede di concorso ».

All'articolo 20, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale ispettivo tecnico opera presso le rappresentanze diplomatiche o consolari ».

All'articolo 20, quarto comma, sono soppresse le parole: « dal Ministro della pubblica istruzione, o ».

All'articolo 21, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai fini del trattamento economico, il personale ispettivo-tecnico, direttivo e docente proveniente dai ruoli metropolitani mantiene il trattamento economico in godimento e lo sviluppo di carriera del ruolo di provenienza.

Il personale docente di nuova nomina è inquadrato ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, secondo rapporti di corrispondenza stabiliti ai sensi del precedente articolo 11 ».

All'articolo 24, secondo comma, punto *a*), le parole: « delle istituzioni scolastiche sta-

tali nelle circoscrizioni in cui vi siano tali istituzioni » sono sostituite con la seguente: « statale ».

All'artcolo 24, secondo comma, il punto *f*) è sostituito con il seguente:

« *f*) tre rappresentanti di associazioni maggiormente rappresentative che, per gli scopi perseguìti ed i risultati ottenuti, concorrano al miglioramento delle istituzioni scolastiche e della condizione sociale e culturale dell'emigrazione; ».

All'articolo 24, secondo comma, dopo il punto *f*) è aggiunto il seguente punto:

« *f*-bis) un rappresentante delle istituzioni culturali o dell'istituto di cultura, qualora operanti nella circoscrizione; ».

All'articolo 24, terzo comma, dopo la parola: « *f*) » sono aggiunte le parole: « *f*-bis) ».

All'articolo 24, decimo comma, dopo le parole: « utilizzazione del personale » sono aggiunte le parole: « ivi compreso il conferimento di incarichi ai sensi del primo comma del precedente articolo 2 ».

All'articolo 25, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Alle scuole ed istituti statali italiani all'estero si estendono, in quanto applicabili, e salvo quanto diversamente disposto nei commi terzo e quarto del presente articolo, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il Consiglio scolastico circoscrizionale delibera sulle modalità di istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di uno o più collegi dei docenti, consigli di disciplina degli alunni, comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti, consigli di intercorso per le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Detti organi sono presieduti dal direttore didattico o preside che abbia le funzioni di coordinatore, o da un docente da lui delegato, ovvero, in mancanza del direttore didattico o preside, dal docente con maggiore anzianità di servizio. Tenuto conto delle realtà locali il Consiglio scolastico circoscrizionale può determinare, nell'ambito della circoscrizione, zone scolastiche comprendenti più istituti o circoli, ovvero più iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Nella zona è costituito, per le unità scolastiche in essa funzionanti, un unico consiglio scolastico di zona avente le medesime attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 24. La composizione del consiglio scolastico di zona sarà determinata dal Consiglio scolastico circoscrizionale, tenuto conto dei rapporti numerici tra le singole componenti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per il consiglio di circolo o di istituto.

Il Consiglio scolastico di zona elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Fanno parte di diritto del consiglio scolastico di zona i direttori didattici o presidi dei circoli o istituti compresi nella zona, o che coordinino iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Fa parte di diritto della giunta esecutiva, che è da lui presieduta, il capo dell'istituzione scolastica di livello più elevato, e, a parità di livello, dal più anziano nel ruolo. Fa parte altresì di diritto della giunta esecutiva, esercitandovi le funzioni di segretario, il capo del servizio di segreteria dell'istituzione scolastica cui è preposto il presidente della giunta ».

All'articolo 26, primo comma, al punto *c*), le parole: « al personale direttivo e a quello insegnante delle istituzioni scolastiche statali nei paesi in cui vi siano tali istituzioni » sono sostituite dalle seguenti: « al personale direttivo e a quello insegnante statale, nelle circoscrizioni in cui vi sia tale personale ».

All'articolo 26, primo comma, punto *f*), sono soppresse le parole: « e istituzioni ».

All'articolo 26, primo comma, dopo il punto *f*), è aggiunto il seguente punto:

« *f*-bis) un rappresentante delle istituzioni culturali o dell'istituto di cultura qualora operanti nella circoscrizione; ».

All'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: « *f*) » sono aggiunte le parole: « *f*-bis) ».

All'articolo 26, quarto comma, sono soppresse le parole: « alla salvaguardia dei valori della civiltà ».

All'articolo 26, ultimo comma, sono aggiunte in fine le parole: « In esso è costituito il consiglio di disciplina ai sensi del precedente terzo comma ».

Articolo 29, primo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

All'articolo 29, secondo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

All'articolo 29, ottavo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

All'articolo 29, undicesimo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano nei limiti in cui sono compatibili con le norme del presente decreto-legge.

Ai componenti degli organi collegiali di cui al presente titolo spetta il rimborso delle spese di viaggio se residenti in località diversa da quella in cui funziona l'organo collegiale ».

Prima dell'articolo 31, nel capo III, è aggiunto il seguente articolo 30-*bis*:

« Al primo concorso di cui al precedente articolo 12, indetto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi, oltre al personale insegnante non di ruolo previsto nel medesimo articolo 12, gli insegnanti che, pur se sforniti di incarico ministeriale, siano in servizio da almeno due anni, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, presso le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto, o in iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, gestite da enti, associazioni, comitati e scuole di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Nel predetto concorso il personale insegnante non di ruolo ha diritto ad una riserva del 50 per cento ».

Dopo l'articolo 30-*bis* è aggiunto il seguente articolo 30-*ter*:

« Per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale e per l'attività di sperimentazione presso le istituzioni scolastiche all'estero, le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per gli istituti di ricerca sono attribuite al Centro europeo della educazione ».

All'articolo 35 è soppressa la parola: « amministrativi ».

Alla Tabella allegata dopo le parole: « Direttrici di scuola materna » sono aggiunte le parole: « Personale direttivo addetto alle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 ».